

Italia e Austria una convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, in forza della quale una sentenza italiana deve essere riconosciuta efficace in Austria. Allo stato, non vi sono motivi per ritenere che la sentenza della Corte di Cassazione, eventualmente favorevole alla ricorrente Abati s.p.a., non possa trovare riconoscimento in Austria per la tutela del diritto della stessa società.

Quanto al merito dell'opposizione, si rileva che il valore della causa supera la competenza per valore di questo pretore. Le parti vanno rimesse davanti al Tribunale di Como.

P. Q. M., il giudice dell'esecuzione, visti gli artt. 615, secondo comma, 616, 623, 624 primo comma cod. proc. civ., respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione, proposta dall'esecutata Abati Legnami s.p.a. nei confronti del creditore procedente Fritz Häupl. Rimette le parti davanti al Tribunale di Como, assegnando per la riassunzione di questa causa alle parti il termine perentorio di 90 giorni da oggi.

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZ. PRIVATO E PROCESSUALE  
1985. N. 2 (P. 359)

CORTE DI APPELLO DI BARI, sentenza 30 aprile 1984

Presidente, MEZZINA - Consigliere Rel., SEMERARO - P.M., MEZZINA (concl. parz. diff.)

Getreide Import Gesellschaft m.b.H. (avv. Triggiani, Brogгинi) contro Casillo e Casillo (avv. Siciliani, d'Albora).

*Ai sensi dell'art. V a) della convenzione di New York del 1958, può essere dichiarata l'efficacia in Italia di un lodo arbitrale emesso in Germania quando nel contratto stipulato tra le parti sia stata prevista la competenza di un tribunale arbitrale tedesco e siano state richiamate le condizioni particolari del commercio di granaglie tedesco.*

*Ai sensi dell'art. V b) della convenzione di New York del 1958, è garantito il diritto di difesa nel procedimento arbitrale qualora siano stati previsti termini congrui per la nomina del proprio difensore e per comparire dinanzi al collegio arbitrale.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con atto di citazione, notificato in data 6 maggio 1982, la ditta Getreide Import Gesellschaft m.b.H. di Duisburg (R.F.T.), in persona dei suoi legali rappresentanti, espose che,

con due contratti, datati rispettivamente 15 gennaio 1974 e 17 gennaio 1974, sottoscritti entrambi dalla ditta Casillo Pasquale e Aniello in data 21 gennaio 1974, vendette a quest'ultima 4.000 tonnellate di grano, di cui 2.000 con il primo contratto, al prezzo di DM. 480 per tonnellata, e consegna nei mesi di febbraio e marzo, e ulteriori 2.000 tonnellate, al prezzo di DM. 472,50 per tonnellata, e consegna nei mesi di marzo e aprile, senonché la ditta Casillo non provvide a ritirare la merce, per cui la ditta venditrice fece ricorso al Collegio arbitrale previsto nei citati contratti.

Precisò l'istante che, ottenuta da detto Collegio la condanna dei Casillo al risarcimento dei danni per il mancato ritiro della prima partita di 1.000 tonnellate, la relativa decisione fu resa esecutiva in Italia da questa Corte di Appello.

Con ulteriore ricorso chiese ancora al Collegio arbitrale il risarcimento dei danni per il mancato ritiro delle restanti 3.000 tonnellate, che dovevano essere prelevate nei mesi di marzo ed aprile 1974, ottenendo, con lodo reso in data 20 settembre 1974, la condanna della ditta Casillo al risarcimento dei danni nella misura di DM. 135.000, oltre gli interessi del 13 per cento, a partire dal 1° aprile 1974, e le spese del procedimento.

Pertanto la ditta istante, col citato atto di citazione, ha convenuto dinanzi a questa Corte di Appello i fratelli Pasquale ed Aniello Casillo per sentire dichiarare esecutiva in Italia la citata sentenza arbitrale emessa in Amburgo.

Costituitisi in giudizio, Pasquale ed Aniello Casillo hanno eccepito, in via preliminare, il difetto dello *ius postulandi* in capo ai difensori che hanno sottoscritto l'atto di citazione per conto della ditta Getreide, i cui rappresentanti legali avevano rilasciato mandato per agire nei confronti della società Casillo Grani s.n.c. di Pasquale e Aniello Casillo, con sede in Foggia, mentre l'azione è stata promossa nei confronti dei fratelli Pasquale e Aniello Casillo.

Nel merito hanno dedotto l'infondatezza della domanda, poiché gli arbitri non erano competenti a conoscere della controversia, non essendo stata da essi Casillo accettata la clausola compromissoria e tanto meno il contraddittorio dinanzi a quel Collegio arbitrale.

Peraltro non era stato consentito il diritto di difesa per la tardività ed irregolarità della notifica degli atti relativi.

All'udienza collegiale del 14 marzo 1984 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** Osserva questa Corte che le eccezioni mosse non hanno fondamento e vanno disattese.

Dagli atti risulta che il mandato per Notar Ziegler fu conferito ai procuratori, che hanno agito in giudizio, dai titolari della ditta Getreide

Import di Amburgo nei confronti della società Casillo Grani s.n.c. di Pasquale e Aniello Casillo, che furono parti nel lodo arbitrale reso in Amburgo.

La circostanza che siano stati convenuti dinanzi a questa Corte Pasquale ed Aniello Casillo, senza la indicazione della società rappresenta un contrasto soltanto apparente, sia perché la volontà manifestata dai mandanti era soltanto quella di convenire i citati Casillo e non un soggetto diverso, sia perché nelle società in nome collettivo sono i soci a rispondere solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

A tutto ciò va aggiunto che la ragione sociale della ditta Casillo è costituita dal nome di entrambi i soci, per cui, in conclusione, esiste la legittimazione dei procuratori alla instaurazione del presente giudizio di delibazione.

Le altre eccezioni riguardano il merito della delibazione stessa in Italia del lodo arbitrale ed appaiono anch'esse prive di fondamento.

La domanda della ditta Getreide Import si fonda sulla convenzione di New York del 10 giugno 1958, recepita e resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata in vigore il 10 maggio 1968, le cui norme, per convenzione internazionale, sono vincolanti ed operanti in Italia per la delibazione della sentenza arbitrale straniera (S.U. 27 febbraio 1970 n. 470).

Ai sensi della citata convenzione la parte istante ha assolto all'onere che le incombeva ai sensi dell'art. IV § 1, esibendo la documentazione in detta norma indicata.

Spettava alla parte convenuta, per ottenere il rifiuto della esecuzione del lodo in Italia, fornire la prova dei fatti di cui all'art. V § 1 lettere da a) ad e).

Dei citati punti i convenuti Casillo hanno fatto valere il difetto di accettazione della clausola compromissoria nonché l'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, che si identifica con i vizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo innanzi citato.

Risulta invece dalla documentazione esibita che i Casillo sottoscrissero i due contratti in data 21 gennaio 1974, e che in essi era prevista la competenza del tribunale arbitrale del venditore (art. II, secondo comma della convenzione di New York).

Inoltre nei contratti sottoscritti sono richiamate le « condizioni particolari del commercio di granaglie tedesco, ultima edizione ».

Infine i Casillo furono informati della nomina dell'arbitro e dell'inizio della procedura arbitrale, che fu fissato il 12 settembre 1974 e poi fu rinviato al giorno dopo, come da raccomandate con ricevute di ritorno rimesse ai Casillo a Foggia nelle date del 28 giugno e 30 agosto 1974 (doc. numeri 7 e 8), a cura dell'Unione dei commercianti di grano della Borsa di Amburgo.

Detti atti furono preceduti dal ricorso all'arbitrato da parte della

ditta istante in data 30 maggio 1974 sotto forma di citazione del 30 maggio 1974, a cui seguì una raccomandata in data 5 giugno 1974 dell'Unione di Amburgo suddetta, con cui la ditta Casillo fu invitata a nominare il proprio arbitro nella instaurata procedura di arbitrato (doc. numeri 4, 5 e 7).

L'avvenuta conoscenza che fosse stato adito il Collegio arbitrale risulta peraltro documentata dalla lettera datata 19 maggio 1974 diretta dalla ditta Casillo all'Unione dei commercianti di grano della Borsa di Amburgo.

Pertanto il diritto alla difesa fu rispettato poiché i convenuti furono posti, con termini congrui per la nomina del proprio difensore e per comparire dinanzi al Collegio arbitrale, in condizione di esercitare ampiamente detto diritto.

Da ultimo osserva la Corte che il lodo non è contrario all'ordine pubblico italiano (art. V § 2 lett. *b*) della convenzione) e risulta altresì notificato e depositato a suo tempo presso il competente Tribunale secondo la legge del luogo dove fu emesso, ai fini dell'*exequatur*.

Pertanto deve darsi esecuzione a tale lodo in Italia, ai sensi della vigente normativa in materia.

Le spese di questo giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dei citati Casillo, in solido (art. 91 cod. proc. civ.).

P. Q. M., la Corte di Appello di Bari, decidendo, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta dalla ditta Getreide Import Gesellschaft m.b.H. di Duisburg nei confronti dei fratelli Pasquale ed Aniello Casillo con atto di citazione notificato in data 7 maggio 1982, dichiara esecutivo nel territorio della Repubblica italiana il loro arbitrato, reso in data 20 settembre 1974 fra le citate parti dall'Unione dei commercianti di grano della Borsa di Amburgo e depositato presso il competente Tribunale, e condanna, in solido, i fratelli Pasquale ed Aniello Casillo al pagamento in favore della ditta istante delle spese del presente procedimento.

WWW.NEWYORKCONSULTING.ORG